



Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 26 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 In generale

Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

- a. fisioterapista;
- b. ergoterapista;
- c. infermiere;
- d. logopedista;
- e. dietista;
- f. neuropsicologo;
- g. ...;²
- h. podologo.

Art. 50d Podologi

I podologi sono autorizzati se:

- a. dispongono di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione di podologo;

¹ RS **832.102**

² Secondo RU **2021 188**, in vigore dal 1° luglio 2022

- b. hanno conseguito un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il programma quadro d'insegnamento podologia del 12 novembre 2011³ nella versione del 12 dicembre 2014 o hanno concluso una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d'insegnamento;
- c. hanno effettuato un'attività pratica di due anni dopo il conseguimento del diploma:
 1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
 2. presso un'organizzazione della podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, o
 3. in un ospedale, presso un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio o in una casa di cura sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

Art. 52e Organizzazioni di podologia

Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 50d;
- d. dispongono delle attrezzature necessarie per la fornitura delle prestazioni.

Art. 104 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il contributo non è dovuto:

- a. per il giorno di dimissione;
- b. per i giorni di congedo calcolati secondo le regole della struttura tariffale applicabile di cui all'articolo 49 capoverso 1 della legge, nel loro tenore approvato o fissato dal Consiglio federale

II

Disposizione transitoria della modifica del 26 maggio 2021

¹ I podologi che all'entrata in vigore della modifica del 26 maggio 2021 dispongono di un'autorizzazione cantonale per trattare pazienti che appartengono a una categoria a rischio sotto la propria responsabilità professionale, sono autorizzati se sono in possesso dei seguenti titoli:

- a. attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV);

³ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref.

- b. attestato di capacità di podologo rilasciato dall'associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP);
- c. diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, che abbia superato il corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l'Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI).

² Ai fini della valutazione dell'adempimento della condizione dello svolgimento di un'attività pratica di due anni secondo l'articolo 50*d* lettera c, ai podologi che all'entrata in vigore della modifica del 26 maggio 2021 posseggono un titolo di cui all'articolo 50*d* lettera b o conseguono entro due anni un diploma di cui all'articolo 50*d* lettera b, è accreditata ogni attività pratica svolta dopo il conseguimento del diploma di podologo e prima dell'entrata in vigore della modifica e durante i quattro anni seguenti, anche se l'attività non adempie le condizioni di cui all'articolo 50*d* lettera c.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

26 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr